

ALLEGATO B alla Dgr n. 2045 del 19 novembre 2013

BOZZA DI CONVENZIONE

Art. 3, L.R. 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale

l'anno 2021 addì del mese di.....

TRA:

il **COMUNE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO**, con sede in Piazza Ercole Bottani n. 4, C.F. 00529220261, rappresentato da, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Voltapago del Montello

e il sig., in seguito denominato nel presente atto "soggetto attuatore";

PREMESSO

che il soggetto attuatore di cui sopra, ha presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda del 15/01/2020, pervenuta in pari data con prot. n. 602, volta ad ottenere *AMPLIAMENTO IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 55/2012* nei terreni di sua proprietà, siti in Voltapago del Montello, della superficie complessiva di e distinti al N.C.T.R. con il mappale 386 del Foglio 8, con la seguente superficie:

CONSIDERATO

- che il soggetto attuatore ha richiesto l'intervento in quanto il progetto risulta di comune utilità perché il potenziamento dell'offerta agrituristica aumenterà l'indotto turistico presente nella zona e migliorerà l'immagine stessa del territorio circostante;
- che l'Amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto
- che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento, il Consiglio Comunale ha espresso parere con deliberazione del C.C. n° del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti:

- Relazione tecnica contenente anche le motivazioni a supporto della richiesta di deroga;
- Tav....;
- Tav....;
- Tav.;
- Tav.....;

ALLEGATO B alla Dgr n. 2045 del 19 novembre 2013

Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Il soggetto attuatore dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 3 - AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

Non sono dovuti standard urbanistici, né opere di urbanizzazione.

Art. 4 - CESSIONE AREE PER STANDARD

Non è dovuta alcuna cessione di aree.

Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE

Non sono dovute opere di urbanizzazione, né di mitigazione in quanto, anche in sede di parere della soprintendenza, non sono state evidenziate da parte della stessa misure compensative a livello ambientale e paesaggistico per la realizzazione del nuovo manufatto, come evidente dalla autorizzazione paesaggistica n. 5 del 28/01/2021 (Rif. Prat. 2020AP042).

Art. 6 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE

Non è necessario alcun collaudo.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI

Il soggetto attuatore si obbliga a versare al comune all'atto del rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP, il contributo di costruzione determinato conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 8 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

Non è prevista alcuna cessione di aree, né opere.

Art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del provvedimento conclusivo del SUAP, previa comunicazione nelle prescritte forme di legge al comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori.

Art. 10 - GARANZIA

A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, si è rilevato che, sebbene non siano previste la realizzazione di opere di urbanizzazione, né di mitigazione, il soggetto attuatore ha comunque versato una quota deposito cauzionale di € 100,00

ALLEGATO B alla Dgr n. 2045 del 19 novembre 2013

in data 15/01/2020, che sarà svincolata ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente.

Art. 11 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Il soggetto attuatore si obbliga, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, L.R. 55/2012, a non mutare la destinazione d'uso o frazionare l'immobile in più unità per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità e il relativo vincolo è trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a propria cura ed a proprie spese.

Il mancato rispetto del divieto di cui all'art. 5, comma 2, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 33, DPR 380/2001.

Trascorso il termine di due anni di cui al citato art. 5, comma 2, qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, il soggetto attuatore è tenuto al pagamento a titolo di penale di una somma pari al valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale o dall'Agenzia del Territorio.

Il soggetto attuatore riconosce l'equità di detta penale.

Art. 12 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del soggetto attuatore.

Art. 13 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione delle aree di cui all'art. 3, sono a carico del soggetto attuatore con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

ART. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2045 del 19 novembre 2013

Le parti

_____ (per il Comune di Volpago del Montello) _____

_____ (per il soggetto attuatore) _____